TESTO UNICO IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 56

Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Versione in vigore dal 14 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-il-sequestro-il-pignoramento-e-la-cessione-degli-stipendi-1950/art-56-applicabilita-di-disposizioni-a-personali-di-istituti-di-istruzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it